



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI Luglio 2012

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 6/7/2012

INDICE

Ambito di applicazione

Art 1 Oggetto

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Art 2 Imposta Comunale sugli Immobili

Art 3 Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art 4 Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

Art 5 Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Art 6 Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

Art 7 Atti non divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

Art 8 Atti divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

Art 9 Presentazione istanza per la definizione agevolata degli atti impositivi

CAPO III

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art 10 Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

Art 11 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Art 12 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art 13 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

Ambito di applicazione

ART. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Capaccio in materia di:

- imposta comunale sugli immobili;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle ingiunzioni fiscali, inerenti i tributi propri, emesse ed ancora non pagate o non eseguite, di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639;
- i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie relative a liti pendenti, per tributi propri, innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni ed altri organi giurisdizionali, per controversie pendenti al 30/06/2012 e che alla detta data risultano non essere ancora definite.

2. Si consente, con il presente regolamento, ai contribuenti che hanno aderito a quanto previsto con atto deliberativo di C.C. n. 16 dell' 11/4/2011 e successive modifiche (precedente definizione agevolata), di regolarizzare eventuali difformità ed irregolarità, rilevabili in merito, commesse in violazione a quanto previsto dalla richiamata delibera.

3. Possono usufruire di detta agevolazione anche i contribuenti:

- compresi negli elenchi degli accertamenti, da parte dell'Agenzia del Territorio, per l'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati e che conseguentemente sarebbero oggetto di accertamento tributi da parte del Comune di Capaccio.
- che non abbiano aggiornato la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano omissso di presentare l'accatastamento (DOCFA) di nuove costruzioni.

4. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART.2

Imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. II, comma 2, del dlgs n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31/12/2011, relative alle annualità 2011 e precedenti con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità:

- versamento della sola imposta con esclusione degli interessi e della sanzione, come previsto dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992;

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011, relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti

ART. 3

Imposta comunale sulla pubblicità.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011 relativi alle annualità 2011 e precedenti, con il versamento dell'imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno

eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011 mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e dalla maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70 del d.lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n.507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011 relativi alla annualità 2011 e precedenti, con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2011 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1 , anche i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.51 comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

ART. 6

Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP.

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **30 settembre 2012** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per le annualità a tutto il 31/12/2011;
- l'indicazione delle somme versate;
- gli estremi del versamento eseguito.

2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente all'Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- Relativamente alla TARSU: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- Relativamente alla TOSAP: l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

3. Le istanze di definizione agevolata delle entrate locali per la regolarizzazione di tributi, devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il pagamento e, in caso di rateizzazione, di:

- almeno il 20 % quale acconto del totale dovuto, risultante dalla richiesta di definizione agevolata, per importi fino ad € 30000;
- almeno il 15 % quale acconto del totale dovuto, risultante dalla richiesta di definizione agevolata, per importi superiori ad €30.000;

4. Nella ipotesi di mancato pagamento, nei casi di inadempienza del contribuente, il comune opererà il recupero del credito residuo a mezzo ruolo ovvero l'attivazione della procedure per la riscossione coattiva di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e successive modifiche ed integrazioni **CON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, DEGLI INTERESSI DOVUTI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE, E LA CONSEGUENTE PERDITA DEI BENEFICI RICHIESTI.**

5. Il richiedente, a richiesta dell'ufficio, al fine del controllo della posizione debitoria, è tenuto alla esibizione dei versamenti effettuati.

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 7

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

ART. 8

Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

2. Gli atti indicati al comma 1 divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive di cui al regio decreto 14/4/1910. n. 639, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura con esclusione delle sanzioni, degli interessi applicati nell'atto impositivo e l'aggiunta delle somme già sostenute per l'attivazione della procedura ingiuntiva che viene quantificata a titolo risarcitorio e di rivalutazione in ragione del 10 %. (dieci percento), come stabilito all'art. 19 del capitolato d'appalto del bando per la riscossione coattiva, oltre la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2011.

ART. 9

Presentazione istanza per definizione agevolata Degli atti impositivi

1. Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata dei tributi comunali, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **30 settembre 2012** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata del debito dell'atto impositivo notificato.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

3. L'istanza, compilata a cura del contribuente, deve essere conforme ai requisiti fissati all'art. 6 del presente regolamento ed in particolare agli acconti di cui al comma 3 di detto articolo.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 10

ICI, ICP, TARSU, TOSAP

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative a controversie tributarie pendenti al **30/6/2012** innanzi alle competenti Commissioni Tributarie ed organi giuridici, che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento della sola imposta in contestazione diminuita del 10%, al netto di sanzioni ed interessi, con

compensazione delle spese di giudizio tra le parti, oltre la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2011.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **30/9/2012**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al **30/6/2012** e che alla detta data risulta non essere ancora definita.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **31/10/2012**, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 11

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma dovuta e/o residua dovuta in caso di rateazione, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 6 (acconto) e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **30/09/2012**, mediante versamento da eseguirsi:

- sul bollettino di c/c postale n. 26037408, intestato al Comune di Capaccio, servizio tesoreria- violazioni tributi comunali, messo a disposizione dal comune, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata;
- a mezzo reversale presso la tesoreria del Comune di Capaccio, con l'indicazione della causale " definizione agevolata dei tributi comunali 2012", acconto, oppure rata 1, 2 , 3, ecc..

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 250,00 il versamento, a richiesta, detratto l'acconto di cui all'art. 6 punto 3, può essere eseguito in massimo 60 rate mensili di pari importo, a partire dal **31/10/2012**, secondo il prospetto che segue, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese. La rateazione di importo superiore ad € 10.000,00 (comprensivi di interessi) comporta l'obbligo della stipula di polizza fideiussoria Bancaria o Assicurativa a garanzia del residuo importo dovuto.

Per le istanze di definizione agevolata, il cui importo rateizzato supera i 10.000,00 euro, oltre al pagamento in acconto da allegare all'istanza, il contribuente unitamente all'istanza, dovrà esibire la polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del pagamento delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione aumentato di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.

La rateizzazione del debito, al netto dell'acconto versato entro il termine di presentazione della richiesta (30/9/2012), sarà effettuata in un numero di rate, di uguale importo, dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l'importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad € 250,00), con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 250,00	Nessun rateizzo
- fino ad € 500,00	Due rate mensili
- fino ad € 2.500,00	Otto rate mensili
- fino ad € 5.000,00	Dodici rate mensili
- fino ad € 10.000,00	Diciotto rate mensili
- fino ad € 20.000,00	Ventiquattro rate mensili
- fino ad € 35.000,00	Trentasei rate mensili
- fino ad € 50.000,00	Quarantotto rate mensili
- oltre € 50.000,00	Sessanta rate mensili

3. Il pagamento della percentuale, in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive.

4. Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, in unica soluzione.

In caso di omesso o insufficiente versamento, anche rateale, relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, l'ufficio tributi potrà il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme ammesse a condono e gli interessi legali, con la decadenza dai benefici richiesti, oltre maggiorazione degli interessi fino alla data del pagamento.

5. I contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla delibera di C.C. n. 16 dell'11/04/2011 e successive modifiche (precedenti definizioni agevolate) in ritardo con il pagamento delle rate successive alla prima, che abbiano avuto o non la notifica di ingiunzione fiscale alla data di approvazione del presente regolamento, possono sanare l'inadempienza provvedendo alla presentazione di nuova istanza di definizione agevolata dei tributi secondo quanto stabilito dal presente regolamento con particolare riguardo agli art. 6 e 11, oltre a rispettare i seguenti ulteriori adempimenti:

a) maggiore le somme derivanti dalle rate scadute e non versate, a titolo di rivalutazione monetaria e spese di procedura, nella misura del 10% (dieci percento). La somma totale risultante dall'importo delle rate scadute, maggiorate di detta percentuale, è ammissibile alla nuova definizione agevolata a condizione che l'istanza agevolativa sia accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento dell'acconto, dell'importo di cui all'art 6, del totale della somma dovuta.

b) obbligo di presentare istanza di definizione agevolata per tutte le violazioni relative ai tributi commesse fino al 31/12/2011, nel rispetto della modalità fissate dal presente regolamento , provvedendo al pagamento dell'acconto in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

6. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, che sarà inviata agli interessati, a cura dell'Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione.

Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della percentuale di acconto, la definizione non sarà considerata perfezionata e si potrà procedere secondo il comma 4 del presente articolo, con aggravio di sanzioni ed interessi.

7. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

8. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 12

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni, dalla presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di recupero di cui all'art. 11 del presente regolamento.

2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.

3. Nei casi in cui i contribuenti non abbiano aggiornato e/o dichiarato correttamente la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano omesso di presentare l'accatastamento (DOCFA) di nuove costruzioni, la richiesta di definizione agevolata, si concluderà nel momento in cui il contribuente presenterà all'ente il definitivo avvenuto accatastamento (DOCFA). Nel frattempo il contribuente sarà vincolato al rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento. La richiesta di definizione agevolata, provvisoriamente presentata, sarà oggetto di integrazione e/o modifiche sulle risultanze dell'accatastamento definitivamente verificato dall'Agenzia del Territorio.

4. Nel caso in cui la domanda dovesse essere rigettata dall'ufficio, le somme versate saranno considerate quale acconto sui tributi evasi e dovuti all'ente per imposte e tasse.

ART. 13

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il dirigente dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche o televisive locali.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto, fatto salvo quanto disposto dall'art 13 (ravvedimento) della delibera di C.C. n. 11 del 29/2/2000, di approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione, ed anche a mezzo di internet, stampa locale ed altro mezzo atto ad assicurare la massima diffusione dello stesso.